

Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)

Modifica del 24 giugno 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020¹ è modificata come segue:

Art. 26 Assunzione delle spese per le analisi di biologia molecolare e sierologiche

¹ La Confederazione assume le spese per le analisi di biologia molecolare e sierologiche per il SARS-CoV-2 effettuate in regime ambulatoriale su persone che soddisfano i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 24 giugno 2020².

² Per le analisi di biologia molecolare assume al massimo 169 franchi. Questo importo è ripartito come segue:

- a. per il prelievo del campione compresi il colloquio medico-paziente, lo striscio nasofaringeo, il materiale di protezione e l'invio del risultato del test alla persona testata, al massimo 50 franchi;
- b. per l'analisi chimica di laboratorio al massimo 119 franchi ossia 95 franchi per l'analisi e 24 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.

³ Per le analisi sierologiche assume al massimo 113 franchi. Questo importo è ripartito come segue:

- a. per il prelievo del campione compresi il colloquio medico-paziente, il prelievo di sangue, il materiale di protezione e l'invio del risultato del test alla persona testata, al massimo 50 franchi;

RS

¹ RS **818.101.24**

² Consultabile su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulare per la dichiarazione.

- b. per l'analisi chimica di laboratorio al massimo 63 franchi ossia 39 franchi per l'analisi e 24 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.

⁴ Assume le spese soltanto se le prestazioni di cui ai capoversi 1–3 sono fornite dai seguenti fornitori di prestazioni:

- a. fornitori di prestazioni che soddisfano le condizioni d'autorizzazione secondo la legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie (LAMal); o
- b. centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico.

⁵ Le casse malati secondo l'articolo 2 della legge del 26 settembre 2014⁴ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) e l'assicurazione militare sono debentrici nei confronti dei fornitori di prestazioni secondo il capoverso 4 della remunerazione della prestazione secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAMal.

⁶ Per le prestazioni di cui i capoversi 1–3 non è dovuta nessuna partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal.

⁷ I fornitori di prestazioni secondo il capoverso 4 non possono fatturare ulteriori spese alle persone sottoposte al test nel quadro delle prestazioni di cui i capoversi 1–3. Devono inoltre far usufruire il debitore della remunerazione degli sconti diretti o indiretti ai sensi dell'articolo 56 capoversi 3–4 LAMal.

Art. 26a Procedura per la assunzione delle spese per le analisi

¹ I fornitori di prestazioni secondo l'articolo 26 capoverso 4 inviano all'assicuratore la fattura per le prestazioni di cui all'articolo 26 capoversi 1–3. La fattura può comprendere soltanto queste prestazioni. L'invio avviene di preferenza per via elettronica.

² I fornitori di prestazioni secondo l'articolo 26 capoverso 4 non possono fatturare le prestazioni di cui all'articolo 26 capoversi 1–3 applicando la posizione 3186.00 dell'allegato 3 dell'ordinanza del 29 settembre 1995⁵ sulle prestazioni.

³ È responsabile l'assicuratore di cui all'articolo 26 capoverso 5 presso il quale la persona che si è sottoposta al test è assicurata. Per le persone che non sono assicurate in Svizzera è responsabile l'istituzione comune di cui all'articolo 18⁶ LAMal.

⁴ Gli assicuratori controllano le fatture e verificano se le prestazioni di cui all'articolo 26 capoversi 2–4 sono state conteggiate correttamente. Nell'elaborazione dei dati osservano gli articoli 84–84b LAMal.

⁵ Comunicano all'UFSP il numero di analisi che hanno remunerato ai fornitori di prestazioni secondo l'articolo 26 capoverso 4 e l'importo remunerato all'inizio di gennaio, aprile, luglio e ottobre, la prima volta all'inizio di ottobre del 2020. Gli

³ RS 832.10

⁴ RS 832.12

⁵ RS 832.112.31

⁶ RS 832.10

uffici di revisione degli assicuratori e dell'istituzione comune effettuano controlli ogni anno e fanno rapporto all'UFSP.

⁶ La Confederazione rimborsa agli assicuratori le prestazioni da loro rimunerate a cadenza trimestrale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 25 giugno 2020 alle ore 00.00⁷.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁷ Pubblicazione urgente del 24 giugno 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

